



Sit. fall. 1
13

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Alessandra Bottan Griselli

Presidente

dott. Andrea Zuliani

Giudice

dott. Lorenzo Massarelli

Giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso per dichiarazione di fallimento della "P", con sede in Regno Unito, depositato il 14.1.2013, n° 1/2013 R.I.F., e sentito il giudice relatore;

disposta la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore, viste le rispettive difese,

osserva quanto segue.

I ricorrenti vanno considerati legittimati alla proposizione della domanda, in quanto titolari di un credito verso la resistente.

Dal punto di vista attivo, la sussistenza di un credito a loro favore non può essere contestata (nei limiti incidentali propri in cui tale questione rileva in questo procedimento), visti i documenti prodotti (buste paga per le ultime mensilità lavorate, rilasciate dal datore di lavoro): il creditore in questo caso può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento di controparte, spettando a questa l'onere di provare l'estinzione del debito.

Dal punto di vista passivo può ben riconoscersi che i crediti da retribuzione, vantati in ricorso, non sono maturati nei confronti della odierna resistente, ma di altra e distinta società alla quale quest'ultima nel 2010 ha ceduto l'azienda comprendente anche il ramo in esercizio in Italia (ovvero "Po", con sede sempre nel Regno Unito).



Tuttavia ciò non significa che gli odierni ricorrenti non vantino comunque crediti di altra natura verso la resistente: si allude al TFR (menzionato in ricorso), credito che al momento della cessazione del rapporto diventa sicuramente esigibile verso la cessionaria dell'azienda ed ultimo datore di lavoro ("Po"), ma che vede coobbligato in solido per il suo pagamento anche il cedente ("Pc") per la porzione maturata anteriormente alla cessione d'azienda (art. 2112 c.c.). Il tutto è confermato dai documenti prodotti dalla resistente stessa *sub* 9, ovvero dall'elenco dei rapporti di lavoro ceduti dalla "P " che contempla tutti i ricorrenti (eccetto . . . c I . . . e) per rapporti iniziati ben prima del 2010.

Ne consegue che il ricorso proviene da creditori della resistente, sicché il procedimento è correttamente instaurato fra parti legittimate.

Nel merito però il ricorso non può essere accolto per litispendenza internazionale, in quanto:

- la società resistente ha sede in altro Stato dell'U.E. ed è stata ivi assoggettata alla procedura concorsuale di *Administration*, sicché non è possibile una nuova dichiarazione di suo fallimento ai sensi del Reg. (CE) n° 1346/2000;
- la sede secondaria in Italia (sita in Artegna) già gestita dalla resistente, è ormai dal 2012 dissolta e chiusa, con pacifica attuale assenza di una dipendenza italiana (nel senso di cui all'art. 2 lett. H Reg. (CE) n° 1346/2000), sicché non è possibile nemmeno l'apertura di una procedura secondaria ad effetti puramente liquidatori.

Le spese vanno interamente compensate in quanto i ricorrenti sono stati indotti ad agire per tutte le loro pretese contro l'odierna resistente in quanto la cessionaria d'azienda non ha mai manifestato all'esterno il mutamento di titolarità né iscrivendosi al registro delle imprese (per la sede secondaria in cui subentrava) né richiedendo distinto codice fiscale rispetto alla precedente titolare.



La compensazione segue anche quanto alla posizione di _____, la sua
costituzione in giudizio è stata superflua, in quanto gli atti introduttivi gli sono stati notificati
solo quale institore, rappresentante in Italia della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Udine, visto l'art. 22 L.Fall.

rigetta il ricorso;

compensa per intero fra tutte le parti le spese del procedimento.

Si comunichi.

Udine, 28.11.2013

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANNAMARIA MIDENA**

**Il Presidente.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dot. ssa A. Bottani**

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 2 DIC. 2013.
oggi,
IL CANCELLIERE CI
Annunziata Midena**

